

STATUTO DELL'Associazione

"POLISPORTIVA COMUNALE"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Costituzione e denominazione

Il Comune di Pomigliano d'Arco, ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 bis del D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 ed in conformità con quanto disposto dall'art. 3 dello Statuto comunale, promuove e costituisce un'Associazione per la gestione dei servizi sportivi e del tempo libero denominata "Polisportiva Comunale".

Articolo 2

Sede e durata

La sede dell'Associazione è in Pomigliano d'Arco (NA) presso la sede del Comune.

Essa potrà istituire altre sedi operative, uffici e centri con atto del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e le sue finalità consistono nella promozione della massima diffusione delle attività sportive e del tempo libero, anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle



comunità residenti sul territorio, agevolandone la massima fruizione e la pratica.

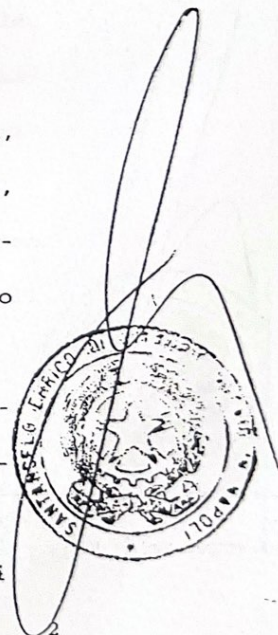
L'Associazione svolge attività dilettantistica in conformità della Carta Olimpica e si ispira alle linee guida della Carta Europea dello Sport. Garantisce a tutti i cittadini pari opportunità di partecipazione agevolando i meno abbienti, le categorie diversamente abili, gli anziani e i giovani a rischio.

Nessuna discriminazione nell'erogazione dei servizi sportivi, agonistici, ricreativi, e del tempo libero, può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche.

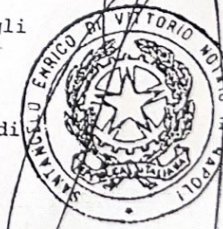
Le finalità dell'Associazione si esplicano nell'ambito della Regione Campania.

In particolare, l'Associazione potrà:

- promuovere ed organizzare manifestazioni, iniziative, corsi, attività didattiche e di ricerca, stage, incontri, dibattiti, eventi, forum, seminari di studio rivolti a favorire la partecipazione dei cittadini al processo di diffusione dello sport e del tempo libero e delle attività ed essi correlate;
- promuovere ed organizzare concorsi, manifestazioni ed iniziative nel campo dello sport e delle attività del tempo libero;
- attivazione di specifiche attività di perfezionamento e di



- formazione di natura anche professionale;
- gestire, per conto proprio o di altri, servizi e strutture rivolti ad affermare la diffusione dello sport e delle attività del tempo libero quali momenti fondamentali di aggregazione, crescita e socializzazione;
 - partecipare a società, associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione dello sport e delle attività del tempo libero. L'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - stipulare apposite convenzioni per l'affidamento in gestione delle attività e degli impianti ad essa a qualsiasi titolo attribuiti;
 - partecipare a spettacoli, concorsi, manifestazioni, dibattiti e studi, di natura artistica, culturale, religiosa, sociale, promossi da enti pubblici e privati, da associazioni, istituzioni, accademie, da scuole, che ne richiedono la partecipazione;
 - promuovere ed organizzare attività editoriali, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di attività, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
 - curare la redazione e la diffusione, in ogni sua forma, di materiale informativo delle attività svolte;
 - istituire borse di studio;



-collaborare con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità;

-gemellarsi con altre istituzioni pubbliche nazionali, e internazionali;

-porre in essere tutti gli atti e le iniziative ritenuti necessari per il raggiungimento dei fini statutari.

Articolo 4

Centro di coordinamento

L'Associazione pone, inoltre, tra i suoi scopi quello di creare un polo di enti senza fini di lucro aventi finalità analoghe alle proprie, al fine di elaborare e porre in essere un'unitaria politica per la promozione, lo sviluppo, l'affermazione, la valorizzazione, il potenziamento e lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche e del tempo libero.

TITOLO II

PATRIMONIO

Articolo 5

Patrimonio e spese di funzionamento

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

-dal fondo di dotazione di cui fanno parte i conferimenti in denaro, i beni mobili ed immobili, i diritti, e le altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci fondatori o da altri soggetti;

-dai contributi a qualsiasi titolo fatti dai soci fondatori.



dai soci ordinari, dai soci sostenitori, dai soci partecipanti o da altri soggetti, sia pubblici che privati, ed impiegabili per il perseguimento dei fini sociali che, con atto del Consiglio Direttivo, sono specificamente destinati ad aumentare il patrimonio;

-dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

-dai contributi, dalle elargizioni, dai lasciti e dalle donazioni disposti in suo favore, fatte da soggetti pubblici e privati e destinati, con atto del Consiglio Direttivo, ad incremento del patrimonio;

-dalle somme delle rendite non utilizzate che, con atto del Consiglio Direttivo, sono specificamente destinate ad aumentare il patrimonio.

L'Associazione, nel rispetto delle proprie finalità, gestisce il proprio patrimonio con criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia.

Articolo 6

Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale

L'Associazione non distribuisce, neanche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, impiegandoli, viceversa, esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente con-



nesse, salvi gli obblighi imposti dalla legge.

Articolo 7

Risorse economiche

I mezzi ordinari per l'attività dell'Associazione derivano dai contributi degli associati, dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico - finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

Articolo 8

Quote associative

Le quote di adesione annuali e/o associative dei soci ordinari saranno stabilite dal Consiglio Direttivo ed indicate nel documento di previsione annuale. L'Associazione garantisce l'adesione e la partecipazione alle attività istituzionali ai meno abbienti rendendo eventualmente la stessa anche a titolo gratuito. La quota di adesione e la quota sociale sono intransmissibili e non restituibili per nessuna motivazione.

TITOLO III

ASSOCIATI

Articolo 9

Categorie di associati

Gli associati si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci partecipanti;



-soci sostenitori;

-soci ordinari.

Articolo 10

Soci fondatori

Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione.

Articolo 11

Soci partecipanti

Sono soci partecipanti gli enti con personalità giuridica o senza e le istituzioni che partecipano all'Associazione al fine di costituire un centro di coordinamento di cui all'articolo 4 del presente statuto.

Articolo 12

Soci sostenitori

La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta dall'assemblea dell'Associazione a coloro che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione.

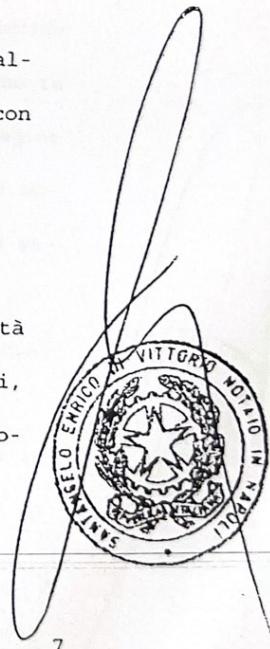
Articolo 13

Soci ordinari

Sono soci ordinari i cittadini che, condividendo le finalità dell'Associazione, previa richiesta di adesione e accettati, partecipano alla attività istituzionali versando quote associative determinate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Richiesta di Associazione, esclusione e recesso



La richiesta di socio va inviata al Presidente.

Per i soci ordinari il consenso del Presidente equivale ad assenso tra i soci. La relativa delibera viene ratificata dal Consiglio Direttivo entro 90 giorni.

Per i soci partecipanti e i soci sostenitori è necessaria delibera di accettazione del Consiglio Direttivo.

La richiesta di adesione di un socio minorenni deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà.

La richiesta di adesione può essere inoltrata all'assemblea dell'Associazione, nel caso di diniego del Consiglio Direttivo, la quale a maggioranza dei propri componenti, decide sull'ammissione a suo insindacabile giudizio.

Con la maggioranza dei propri componenti, l'assemblea decide sull'esclusione dei soci nel caso in cui questi pongano in essere atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Associazione oppure si rendano inadempienti degli obblighi e dei doveri nascenti dal presente statuto e dai regolamenti interni, ove adottati.

Ciascun socio può, in ogni momento, recedere dall'Associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.



Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV

ORGANI

Articolo 15

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Gli incarichi svolti dagli organi dell'Associazione non danno titolo ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Articolo 16

Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Sindaco pro tempore del Comune di Pomigliano d'Arco sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale del Comune di Pomigliano d'Arco.

Il Presidente è l'organo istituzionale dell'Associazione.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e



procuratori alle liti determinandone le attribuzioni.

Il Presidente inoltre:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo;
- b) tiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti;
- c) controlla il rispetto del presente statuto.

Al Presidente è consentita, in via d'urgenza, l'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo ed imposti da circostanze eccezionali ed urgenti il cui contenuto non sia in contrasto con il presente statuto. Degli atti assunti viene riferito all'organo alla prima adunanza.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di presidenza dell'Associazione sono svolte dal Vice Presidente nominato dal Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 17

Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea dell'Associazione è formata dal Presidente dell'Associazione e da 12 componenti così designati:

-6 componenti in rappresentanza del Comune di Pomigliano d'Arco e nominati dal Consiglio Comunale di Pomigliano d'Arco.

-1 componente in rappresentanza del (socio fondatore).

-1 componente in rappresentanza del (socio fondatore).



-1 componente in rappresentanza dei soci ordinari maggiorenni ed eletto tra gli stessi all'inizio di ciascun anno sportivo.

-1 componente in rappresentanza dei tutori dei soci ordinari minorenni, ed eletto tra gli stessi all'inizio di ciascun anno sportivo.

-1 componente in rappresentanza dei soci sostenitori ed eletto tra gli stessi all'inizio di ciascun anno sportivo.

-1 componente in rappresentanza dei soci partecipanti ed eletto dai soci partecipanti all'inizio di ogni anno sportivo tra gli stessi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 22 del presente statuto, i componenti in rappresentanza dei soci fondatori restano in carica per la durata degli organi che li nominano.

In caso di associazioni, enti o istituzioni, alle votazioni di cui sopra si procede tramite il relativo rappresentante legale.

I rappresentanti di cui sopra sono rieleggibili.

L'Assemblea dell'Associazione delibera:

- a) il programma generale dell'Associazione;
- b) l'elezione dei componenti del Collegio dei Sindaci;
- c) l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e del documento di programmazione;
- d) le proposte di modifica del presente statuto da sottoporre al Consiglio Comunale di Pomigliano d'Arco e l'adozione di eventuali regolamenti interni;



e) la proposta di scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Comunale di Pomigliano d'Arco;

f) quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto.

Hanno diritto di voto il rappresentante dei soci partecipanti, dei soci sostenitori e dei soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative con il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 secondo comma del Codice Civile

Il socio fondatore ha tanti voti quanti sono i suoi rappresentanti.

Articolo 18

Riunioni

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea, contenente la sede, data, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, è effettuata tramite avviso da affiggersi presso la sede dell'Associazione.

La convocazione, contenente le prescrizioni di cui al comma precedente, può inoltre essere effettuata mediante lettera recapitata agli associati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata per via telefonica, fax, posta elettronica o telegramma, entro 24 ore dalla data prevista per l'adunanza.



L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del documento di programmazione.

L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione.

Le adunanze dell'Assemblea in prima convocazione sono valide se presenti la maggioranza degli associati e la deliberazione deve essere assunta a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida se presenti almeno un terzo degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno la metà dei componenti dell'assemblea ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea.

Articolo 19

Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo avente la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Si compone di 3 componenti, compreso il Presidente dell'Associazione, ed è nominato dal Sindaco pro tempore del Comune di Pomigliano d'Arco.



I componenti del Consiglio Direttivo sono sempre rieleggibili.

In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- su tutti gli atti che importino variazioni al patrimonio;
- sui provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- sulla ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza ed evidente necessità;
- sull'ammontare dell'indennità e dei compensi eventualmente necessari per la retribuzione di attività svolte a favore dell'Associazione;
- sull'ammontare del contributo da versare ogni anno dai soci ordinari;
- sulla nomina, su proposta del proprio Presidente, di consulenza e collaborazioni esterne ad opera di soggetti dotati di elevata competenza e professionalità nel campo dello sport e del tempo libero;
- sull'ammissione dei soci;
- al fine di realizzare l'efficiente gestione dell'Associazione, il rendiconto economico-finanziario ed il documento programmatico previsionale nel caso in cui l'Assemblea dell'Associazione, per impedimenti vari, trascorsi 45 giorni dalla regolare scadenza, non lo abbia approvato; in tal caso si procede ai sensi dell'articolo 20;
- su tutte le questioni che non siano riservate alla competenza degli altri organi.



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione nei termini e con le modalità di cui all'articolo 17 del presente Statuto.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se presenti la maggioranza dei Consiglieri e sono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 20

Decadenza e revoca

I rappresentanti dei soci nell'Assemblea ed componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo n. 3 assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di revoca dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Associazione.

La decadenza e la revoca dei componenti dell'Assemblea sono disposte, su indicazione del Presidente dell'Associazione, dal soggetto che li ha eletti il quale provvede entro dieci giorni alla nomina dei nuovi rappresentanti.

La decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo sono disposte dal Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco che provvede entro dieci giorni alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio.

Articolo 21



Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.

I sindaci effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il collegio ha i doveri ed i compiti stabiliti dalla legge.

Articolo 22

Durata in carica

Gli organi dell'Associazione, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del presente statuto, restano in carica per la durata dell'organo che li nomina e sono rieleggibili.

In caso di scadenza, anche anticipata, del mandato dell'organo che li ha eletti, gli organi dell'Associazione decadono dalle rispettive cariche. Tuttavia, sino alla nomina dei rispettivi sostituti, possono adottare gli atti urgenti e improrogabili.

Articolo 23

Verbalizzazioni

Le Assemblee dei soci, le riunioni del Consiglio Direttivo e le riunioni del Collegio dei Sindaci verranno verbalizzate a cura del Presidente dell'Associazione o da un soggetto da questi designato, trascritte sul relativo libro dei verbali ed il testo verrà tenuto a disposizione degli associati.

TITOLO V



LIBRI SOCIALI, RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO E DOCUMENTO

PROGRAMMATICO PREVISIONALE

Articolo 24

Libri sociali

L'Associazione tiene il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri e/o registri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in conformità alla propria natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.

In ogni caso l'Associazione dovrà tenere:

- Il libro degli associati
- Il libro verbali Assemblea dell'Associazione
- Il libro verbali Consiglio Direttivo
- Il libro verbali Collegio dei Sindaci

Articolo 25

Rendiconto economico-finanziario e documento programmatico
previsionale

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il 15 di luglio di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il documento programmatico previsionale dell'attività dell'Associazione relativo all'esercizio successivo, da approvarsi, ad opera dell'Assemblea dell'Associazione, entro la fine del mese di ottobre.



Entro il 31 marzo di ogni anno viene redatto dal Consiglio Direttivo il progetto di rendiconto economico-finanziario e la relazione di gestione da sottoporre al Collegio dei Sindaci che predispone la propria relazione almeno 15 giorni antecedenti la data fissata per l'approvazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno, l'Assemblea dell'Associazione, vista la relazione del Collegio dei Sindaci, approva il rendiconto economico-finanziario annuale e la relazione di gestione.

Il rendiconto economico - finanziario e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Associazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.

Il rendiconto economico-finanziario e la relazione sulla gestione possono essere resi pubblici nelle forme stabilite dall'assemblea dell'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione, entro 5 giorni dell'approvazione, trasmette copia del documento previsionale e programmatico, del rendiconto economico-finanziario e della relazione sulla gestione al Sindaco ed al Consiglio del Comune di Pomigliano d'Arco per gli adempimenti consequenziali.

TITOLO VI
SCIoglimento



Articolo 26

Scioglimento ed estinzione dell'Associazione

La proposta di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è deliberato dall'Assemblea dell'Associazione con la maggioranza di cui all'articolo 18 del presente statuto. Esso può comunque essere disposto solo dal Consiglio Comunale di Pomigliano d'Arco.

Dichiarata l'estinzione dell'Associazione, l'Assemblea dell'Associazione nominerà tre soggetti al fine di procedere alla liquidazione del patrimonio.

Articolo 27

Devoluzione dei beni

In caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio liquidato sarà devoluto al Comune di Pomigliano d'Arco.

TITOLO VII

NORME DI RINVIO

Articolo 28

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborare a cura del Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea dell'Associazione.

Articolo 29

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le



norme del Codice Civile in materia di associazioni.

Modifiche al presente Statuto potranno essere apportate dal
Consiglio Comunale di Pomigliano d'Arco.

Firmato:

MICHELE CAIAZZO

ANTONIO DE CICCO

MARIA ROSARIA FORNARO.

Enrico SANTANGELO Notaio Sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta
di N. 65- fogli è conforme all'originale e si rilascia per
uso CONSENTITO

NAPOLI, li 15 OTTOBRE 2004

